COMUNE DI MATERA

AVVISO PUBBLICO di manifestazione d'interesse finalizzata alla selezione di un'ATS (Associazione Temporanea di Scopo) con cui definire in co-progettazione la gestione del progetto Quartieri in Rete, finanziato dal PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 (FSE+) - Priorità 5, OS 4.11. Codice progetto MAT5.4.11.1.a; CUP: I11H24000010007.

CIG: BD5216B34F– Risposta alla richiesta di chiarimento - codice comunicazione n. 15422

N. PROTOCOLLO E DATA	RICHIESTA OPERATORE ECONOMICO	CHIARIMENTO
117153 del 02/11/2026	Con riferimento all'Avviso pubblico finalizzato alla selezione di un'ATS con cui definire in co-progettazione la gestione del progetto Quartieri in Rete, si chiede di chiarire quanto segue. L'Avviso prevede, da un lato, la possibilità per l'ATS di attivare accordi di collaborazione con partner esterni e reti stabili con operatori ed enti del territorio e precisa che l'Amministrazione rimarrà estranea ai rapporti instaurati dall'ATS con fornitori, prestatori d'opera e soggetti terzi. Dall'altro lato, nella disciplina della fase di co-progettazione viene precisato che eventuali soggetti esterni all'ATS ammessi al Tavolo avranno un ruolo esclusivamente consultivo/propositivo, non acquisiranno lo status di partner e rimarranno esclusi dai contributi economici. Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare se gli ETS componenti l'ATS possano sostenere e rendicontare, nell'ambito del progetto approvato, costi relativi a specifiche prestazioni o servizi acquisiti da soggetti terzi aderenti alla rete territoriale di progetto, fermo restando che tali soggetti: - non assumano la qualifica di partner dell'ATS; - non risultino destinatari di quote del contributo pubblico in qualità di	Si conferma che gli ETS componenti l'ATS possono sostenere e rendicontare costi relativi a specifiche prestazioni o servizi acquisiti da soggetti terzi, a prescindere dalla loro eventuale formalizzazione o appartenenza alla rete territoriale di progetto. Gli articoli 8 e 13 dell'Avviso pubblico prevedono infatti espressamente la facoltà per l'ATS di stipulare accordi di collaborazione con partner esterni e di avvalersi di professionalità e prestazioni esterne. Tali relazioni rientrano nell'autonomia negoziale e contrattuale dell'ATS, rispetto alla quale l'Amministrazione Comunale rimane del tutto estranea. Si precisa, inoltre, una sostanziale distinzione tra l'acquisizione di prestazioni da terzi e la valorizzazione del partenariato territoriale: - la rete territoriale (Art. 10 - Criterio B): il coinvolgimento attivo e la qualità delle relazioni con le reti locali esistenti (es. associazioni, scuole, enti pubblici, enti del terzo settore) costituiscono un elemento premiale oggetto di specifica valutazione in sede di candidatura, inteso come apporto integrativo al valore sociale del progetto; - l'acquisizione di beni e servizi terzi (art. 13): risponde invece a mere esigenze operative, tecniche o specialistiche necessarie all'esecuzione delle attività e può riguardare qualunque operatore o professionista qualificato esterno, indipendentemente dal fatto che sia o meno un soggetto già integrato nella rete locale. Affinché le spese per professionalità o servizi esterni risultino ammissibili e rimborsabili a valere sulle risorse del Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027" (FSE+), devono ricorrere contemporaneamente le condizioni indicate nei punti che seguono: - i soggetti terzi fornitori/prestatori d'opera non

	partner; - intervengano esclusivamente per la realizzazione di prestazioni o servizi specifici, coerenti con le attività progettuali; - operino sulla base di rapporti contrattuali o incarichi distinti rispetto alla mera adesione alla rete territoriale; - producano costi effettivamente sostenuti, pertinenti, tracciabili e documentati secondo le regole di ammissibilità e rendicontazione applicabili. Si chiede inoltre di precisare se, in tali casi, siano previste particolari condizioni, limiti quantitativi, procedure o modalità di autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione.	assumono la qualifica di partner dell'ATS né di componenti del partenariato formale; - tali soggetti non beneficiano del contributo pubblico riservato esclusivamente all'ATS e al Soggetto Capofila, ma ricevono esclusivamente un rimborso a fronte di una specifica prestazione/fornitura erogata; - le prestazioni erogate devono consistere in servizi o interventi specialistici specifici, direttamente connessi e coerenti con gli interventi progettuali (art. 13); - le prestazioni erogate dai soggetti terzi sono disciplinate da regolari incarichi, contratti di prestazione d'opera o di fornitura stipulati con l'ATS; - le spese devono essere effettivamente sostenute, esenti da qualsiasi margine di profitto o componente speculativa per l'ATS, imputate a costi reali, sostenute nel periodo di ammissibilità, tracciabili mediante sistema di contabilità separata o codificazione contabile adeguata (con l'indicazione di CUP e CIG) e documentate tramite idonei giustificativi (fatture o documenti contabili equivalenti regolarmente quietanzati). In merito all'eventuale presenza di limiti, condizioni o procedure autorizzatorie, si precisa quanto segue: - ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) dell'Avviso, il ricorso a professionalità esterne è ammesso a condizione che sia diretto ad integrare e non a sostituire il contributo proprio e l'apporto dell'ATS; - le specifiche tipologie di forniture/prestazioni esterne previste, con la relativa stima di spesa, devono essere inserite nello Schema per la presentazione del Quadro economico (Allegato E) in sede di candidatura e saranno dettagliate e concordate preventivamente con l'Amministrazione Comunale durante i Tavoli di Co-progettazione (Fase B) prima di essere recepite nella Convenzione finale. Si precisa che il ricorso a prestazioni erogate da soggetti terzi deve rispettare i principi di proporzionalità, ragionevolezza e pertinenza, nonché le regole di ammissibilità della spesa stabilite dal Regolamento (UE) 2021/1060, dal Regolamento (UE) 2021/1057 (FSE+), dal D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 e dal Si.Ge.Co. del Programma (art. 13).

		Infine, si evidenzia che la semplice presenza o partecipazione di soggetti partner o enti del territorio al tavolo di co-progettazione, prevista all'art. 11. FASE B) attiene alla dimensione partecipativa e di governance collaborativa del procedimento e non configura, di per sé, una prestazione d'opera o una fornitura esterna. Tali soggetti avranno, infatti, un ruolo esclusivamente consultivo/propositivo e non acquisiranno lo status di partner, rimanendo esclusi dai contributi economici.

Il Responsabile del Procedimento

Francione Bruno

(f.to digitalmente)

Firmato digitalmente da:
BRUNO FRANCIONE
Data: 04/11/2026 10:51:24